

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-20 del 03/01/2025
Oggetto	Procedimento MOPPA3317 (3552/S). CASTELFRIGO LV srl. Variante sostanziale in concessione consistente nella sostituzione di un pozzo esistente con contestuale aumento del prelievo per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi ad uso industriale, igienico-assimilati ed irrigazione di area verde aziendale in comune di Castelnuovo R. (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-21 del 03/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno tre GENNAIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MOPPA3317 (3552/S). CASTELFRIGO LV srl. Variante sostanziale in concessione consistente nella sostituzione di un pozzo esistente con contestuale aumento del prelievo per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante due pozzi ad uso industriale, igienico-assimilati ed irrigazione di area verde aziendale in comune di Castelnuovo R. (MO). Regolamento Regionale 41/2001 art. 31.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

- con determinazione n. DET-AMB-2023-4927 del 26/09/2023 è stata assentita alla ditta CASTELFRIGO LV srl (C.F. 03588440366) una variante sostanziale alla concessione vigente, in cui si stabilisce che la derivazione di acqua pubblica sotterranea avviene mediante due pozzi ad uso industriale, igienico-assimilati ed irrigazione di area verde aziendale, posti su terreno censito al foglio 20 mappale 190 del N.C.T. in comune di Castelnuovo R. (MO), con portata massima complessiva di 7,7 l/s e volume annuo totale di 80.000 mc - Procedimento MOPPA3317 (3552/S);

ACQUISITA da parte della ditta suddetta con nota n. PG/2024/0164344 del 12/09/2024 un'istanza di variante consistente nella sostituzione di uno dei due pozzi in concessione e contestuale aumento del prelievo da 80.000 mc/a a 220.000 mc/a complessivi con una portata totale dai due pozzi di 8 l/s, per le seguenti motivazioni:

- il pozzo esistente che si intende sostituire (P1) mostra una scarsa efficienza, emersa soprattutto in confronto al pozzo di più recente perforazione (P2), autorizzato col richiamato provvedimento n. DET-AMB-2023-4927 del 26/09/2023;

- l'ampliamento dell'attività produttiva che si sta attuando comporta maggiori esigenze idriche;

- in caso di temporaneo fermo del pozzo P2, il pozzo P1 non sarebbe in grado di garantire il fabbisogno idrico necessario, con conseguente danno aziendale;

PRESO ATTO che, in base alla documentazione tecnica allegata alla suddetta istanza di variante e alla nota integrativa acquisita con prot. PG/2024/0204693 del 13/11/2024, si evince quanto segue:

- il nuovo pozzo in progetto (P1 bis), attiguo a quello da dismettere P1 e a circa 30 m dal pozzo P2 recentemente perforato, avrà caratteristiche tecniche analoghe a quest'ultimo e capterà il medesimo acquifero;

- la ditta richiedente si è impegnata a provvedere alla cementazione del pozzo da sostituire P1 secondo le disposizioni dell'art. 35 del R.R. 41/2001;

- la risorsa idrica che si prevede di utilizzare sarà destinata in prevalenza ad uso industriale per la produzione di vapore, il lavaggio di dpi/strumenti di lavoro e la lavorazione delle carni (205.000 mc/a) e per i residui 15.000 mc/a per la pulizia di superfici ed anti-incendio (igienico-assimilato) nonché per l'irrigazione degli spazi verdi aziendali;

CONSIDERATO che le variazioni caratterizzate da aumento del prelievo si configurano come varianti sostanziali e pertanto sono assoggettate alla procedura prevista per il rilascio di nuova concessione, ai sensi dell'art. 31 del R.R. 41/2001, pertanto il procedimento è stato ricondotto alla disciplina di nuova concessione ordinaria di cui agli art. 5 e 6 del suddetto regolamento;

DATO ATTO che:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 296 del 25/09/2024 è stato pubblicato l'estratto della domanda di variante e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- è stata indetta con nota prot. n. PG/2024/0167315 del 17/09/2024 una Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per la richiesta dei pareri necessari al rilascio della concessione da parte della Provincia di Modena e dell'Azienda USL di Modena (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione);
- con nota prot. PG/2024/0211716 del 22/11/2024 è stato acquisito il parere favorevole dell'Azienda USL di Modena con la seguente prescrizione: *"a perforazione avvenuta dovranno essere eseguite le analisi ai fini della valutazione della qualità dell'acqua e della definizione degli eventuali trattamenti necessari in relazione agli utilizzi previsti, in conformità alle disposizioni del Regolamento 852/2004 CE"*;
- la derivazione è stata valutata con la metodologia cosiddetta ERA (Esclusione/Repulsione/Attrazione), introdotta dall'Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla Direttiva Quadro Acque, con le Deliberazioni 8/2015 e 3/2017 (c.d. Direttiva derivazioni), che è stata recepita, per quanto riguarda il territorio della Regione Emilia-Romagna, con la DGR n. 1195/2016;
- in base al suddetto "metodo ERA", la derivazione risulta rientrare nella matrice "stato R" (REPULSIONE), pertanto l'utenza richiesta è compatibile con la prescrizione di ridurre la durata della concessione a 5 anni e subordinata al risultato di monitoraggi sito-specifici al fine di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, come dettagliato nel disciplinare di concessione già sottoscritto ed approvato con determinazione n. DET-AMB-2023-4927 del 26/09/2023;
- è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e in data 20/12/2024 è stata acquisita la comunicazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti a verifica;

RILEVATO che, essendo trascorsi 90 giorni dall'indizione della Conferenza senza avere ricevuto il parere della Provincia di Modena, la sua mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14bis, comma 4;

VALUTATO il volume del prelievo come adeguato rispetto al fabbisogno necessario per gli utilizzi dichiarati;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nelle tipologie d'uso "industriale", "piscicoltura ed irrigazione di aree destinate a verde pubblico" ed "igienico-assimilati", di cui rispettivamente alla lettera c), d) ed f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;
- il canone annuo corrisponde alla somma fra quanto previsto per l'uso industriale con prelievi > 3.000 mc/a ed il minimo per la categoria di appartenenza "irrigazione area verde"/"igienico-assimilati", non essendo possibile discernere i volumi impiegati per questi due utilizzi residuali;
- per il 2025 il canone ammonta a € **2.681,19**, da versare entro il 31/03/2025;

VERIFICATO altresì che:

- il richiedente ha versato l'importo previsto per l'istruttoria;
- i canoni dovuti fino al 2024 compreso risultano regolarmente corrisposti;
- il deposito cauzionale già versato deve essere integrato di € 240,11, per un totale di **€ 2.681,19** corrispondenti al canone per l'anno in corso, come previsto dalla normativa vigente;

VISTI:

- il T.U. n. 1775/1933;
- il Regolamento Regionale n. 41/2001;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;
- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40/2005;
- la L.R. n. 3/1999;
- le D.G.R. n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n.1195/2016;
- la L.R. n. 13/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i. e la L.R. n.26/2004;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae (DDG) n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DDG n. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la DDG n. 7/2024 - Approvazione del "Piano integrato di attività organizzazione (PIAO) 2024-2026" e del "Programma annuale delle attività 2024" di Arpae Emilia-Romagna con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: rischi corruttivi e trasparenza;
- la DDG n.373/2024 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

RITENUTO che:

- sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la variante alla concessione in oggetto possa essere rilasciata, nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nella presente determinazione e nel disciplinare già approvato mediante la richiamata determinazione n. DET-AMB-2023-4927 del 26/09/2023 e sottoscritto dal richiedente, con le opportune rettifiche esplicitate nel dispositivo a seguire;
- l'utilizzo della risorsa per la lavorazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano è subordinato all'esecuzione a cura e spese del concessionario dei regolari controlli richiesti dall'Autorità competente attestanti l'idoneità dell'acqua per tale uso;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla DDG n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARP AE Dott. Giuseppe Bortone;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472

e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

- Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/1990 è la dott.ssa Valentina Beltrame, in qualità di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena;

Sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta, per quanto precede

DETERMINA

- 1) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta CASTELFRIGO LV srl (C.F. 03588440366) nella persona del rappresentante P.T.:
 - a) l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori di perforazione di un nuovo pozzo P1 bis da realizzare su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio 20 mappale 190 del N.C.T. in comune di Castelnuovo R. (MO), che andrà a sostituire l'attuale pozzo mal funzionante identificato come P1;
 - b) la variante sostanziale richiesta, consistente nell'aumento della portata e del volume massimo prelevabile annualmente rispettivamente da 7,7 l/s a 8 l/s e da 80.000 mc a 220.000 mc, in riferimento al complesso delle due opere di presa - **Procedimento MOPPA3317 (3552/S)**;
- 2) **di imporre** il rispetto della prescrizione riportata nel parere dell'Azienda USL di Modena richiamata in premessa e pertanto di subordinare l'utilizzo della risorsa per la lavorazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano al conseguimento dell'idoneità prevista dall'Autorità competente;
- 3) **di disporre** che, entro 10 giorni dalla realizzazione dell'opera di presa in progetto, il pozzo da dismettere venga disattivato ex art. 35 del R.R. 41/2001;
- 4) **di prescrivere** l'integrazione del deposito cauzionale entro 15 giorni dalla notifica del presente atto;
- 5) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2029**;
- 6) **di confermare** le disposizioni contenute nel disciplinare già approvato con provvedimento n. DET-AMB-2023-4927 del 26/09/2023 e sottoscritto dal richiedente, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- 7) **di rettificare** il suddetto disciplinare come segue:

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO
 Quantità di acqua derivabile:

 - portata nominale massima 8 l/s;
 - quantitativo massimo di prelievo 220.000 mc/anno.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA
 L'acqua può essere utilizzata per la produzione di vapore, il lavaggio di dpi/strumenti di lavoro e la lavorazione delle carni (uso industriale, 205.000 mc/a), per la pulizia di superfici ed anti-incendio (igienico-assimilato) nonché per l'irrigazione degli spazi verdi aziendali (15.000 mc/a).
 Si precisa che l'utilizzo per la lavorazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano è subordinato all'esecuzione a cura e spese del concessionario dei regolari controlli richiesti dall'Autorità competente attestanti l'idoneità dell'acqua per tale uso.

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE
 Le opere di presa sono costituite da due pozzi ubicati in comune di Castelnuovo R. (MO), via Allende 6.

 - ubicazione catastale: foglio 20 mappale 190 del NCT;
 - coordinate piane pozzo (P1 bis) U.T.M. RER: X=652.955 Y=934.648;

(...)

Dati tecnici del pozzo P1 bis:

- colonna tubolare in PVC atossico diametro Ø=200 mm;
- profondità m. 120 dal piano campagna;
- monofalda con tratto filtrante 97-102 m da p.c.;
- elettropompa sommersa con portata massima 4 l/s e potenza 4 kW;
- avampozzo in cemento 100x100 cm, profondo 80 cm;
- contatore volumetrico;

ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2029, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

ART. 6 – CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone relativo al 2025 è di € 2.681,19, da versare entro il 31/03/2025.

ART. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € 2.681,19, di cui € 2.441,08 già versati dal richiedente, da integrare entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di variante.

- 8) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;
- 9) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
- 10) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- 11) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
- 12) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
- 13) **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - a) è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a € 200;
 - b) è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;
- 14) **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- 15) **di definire** nell'articolato che segue le caratteristiche della perforazione e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda di autorizzazione e ai documenti tecnici di progetto, a quanto contenuto negli atti richiamati nelle premesse, ed in base alle norme che regolano la materia:

Art. 1 – UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL POZZO IN PROGETTO

L'opera di presa è costituita da un pozzo, da perforare nel **comune Castelnuovo R. (MO)**, su terreno di proprietà del richiedente, ed avrà le seguenti coordinate:

- foglio 20 mappale 190 del N.C.T.;
- coordinate piane U.T.M. RER fuso 32*: X=652.955 Y=934.648;

Caratteristiche tecniche:

- tubazione interna in PVC Ø = 200 mm;
- **profondità massima: m 120 da p.c.**;
- monofalda con tratto filtrante posto indicativamente a 97-102 m d p.c.;
- elettropompa sommersa con potenza 4 kW e portata massima 4 l/s ;

- avampozzo 100x100 cm pari terra, profondo 80 cm.

Art. 2 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

2.1 I lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche in corso d'opera, dallo scrivente Servizio. Si fa altresì riferimento alle Norme UNI 11590/2015.

2.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eventuali eruzioni di gas. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere l'immediata sospensione, avvertendo il Servizio S.A.C. di ARPAE di Modena per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa. La stratigrafia di dettaglio rilevata durante la perforazione dovrà essere trasmessa ad ARPAE.

2.3 La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con tecnica a rotazione con fluidi di perforazione composta da fanghi a base d'acqua e bentonite o sola acqua. E' vietato l'utilizzo di polimeri organici e inorganici non biodegradabili.

2.4 Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento del terreno, se necessario, con teli impermeabili; si dovrà prestare particolare cura nell'impedire la dispersione di oli, carburanti o altri materiali inquinanti e/o il loro accesso nel foro di perforazione. **Qualora durante la trivellazione dei primi 10÷15 m vengano rinvenuti materiali quali rifiuti o evidenze di contaminazioni, le operazioni di scavo del pozzo dovranno essere interrotte e dovrà essere tempestivamente avvisato lo scrivente Servizio nonché il Servizio Territoriale, Distretto Area Sud, Area Prevenzione Ambientale Centro al fine di concordare le misure necessarie ad impedire inquinamenti delle acque poste in profondità, nel rispetto dell'art. 242 D.Lgs 152/06;**

2.5 L'opera dovrà essere protetta da un pozzetto di manovra, interrato o fuori terra, con chiusura a tenuta ermetica, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali/meteoriche di eventuale infiltrazione o comunque con accorgimenti atti ad impedire l'afflusso di acque di dilavamento al suo interno. Il pozzetto di manovra/avampozzo dovrà essere completato realizzando una platea in cemento intorno alla captazione o comunque con opere di finitura tali da garantire adeguata protezione ambientale della colonna del pozzo (es. adeguata pendenza);

2.6 La colonna del pozzo dovrà essere completata con idonea sigillatura dell'intercapedine tra perforo a base di boiaccia bentonitica o in pellet, argille rigonfianti tipo "compactonite" o malta cementizia accuratamente posta in opera al fine di non mettere in comunicazione fra loro le falde attraversate, evitando la potenziale diffusione di eventuali inquinanti e fenomeni di cross-contamination indotti da diverse pressioni interstiziali delle lenti di falda, quand'anche di minimo spessore;

2.7 La testa del pozzo dovrà essere sigillata con apposita flangia che dovrà contenere, oltre all'apertura per il passaggio di cavi elettrici e tubazione di mandata, un foro provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di sonda di rilevamento del livello; dovrà altresì essere previsto un rubinetto per il prelievo di campioni ovvero apposita apertura per la manovra di inserimento di campionatori tipo bailer;

2.8 La tubazione idraulica di mandata dal pozzo dovrà essere attrezzata con valvola di non ritorno per garantire che la circolazione idrica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo medesimo.

2.9 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della perforazione o modificare le caratteristiche dell'opera così come sopra descritta, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

2.10 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni potranno essere gestiti come terre e rocce da scavo seguendo le indicazioni del D.P.R. 120 del 13/06/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo) oppure sulla base della vigente normativa sui rifiuti.

2.11 I fanghi liquidi o semiliquidi impiegati nei lavori di perforazione e non riutilizzabili dovranno essere conferiti come rifiuti a ditta autorizzata con emissione di formulario di identificazione nel rispetto della vigente normativa.

2.12 Le acque di risulta dalle perforazioni potranno essere scaricate in fognatura nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/06 (parte terza allegato 5 tabella 3) colonna "Scarico in rete fognaria") qualora compatibili, ovvero dovranno essere raccolti in apposita cisterna e conferiti come rifiuti liquidi con le medesime raccomandazioni di cui al punto che precede.

2.13 L'opera non deve compromettere gli usi idrici derivanti da precedenti autorizzazioni. Il titolare si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

2.14 Dovrà essere obbligatoriamente installato un **contatore volumetrico** in grado di misurare il volume annuo di acqua prelevata.

2.15 Il pozzo esistente da dismettere dovrà essere disattivato entro 10 giorni dalla realizzazione della nuova opera di presa secondo le seguenti modalità:

- a) rimuovere i manufatti di emungimento (pompa, tubi di mandata, ecc.);
- b) tamponare la colonna mediante getto a pressione di boiacca di cemento e bentonite a partire dal fondo del pozzo, avendo cura di riempire mediante inerti naturali sabbio-ghiaiosi i tratti corrispondenti ai filtri, in modo da ripristinare la continuità idraulica dell'acquifero;
- c) riempire il vano con la testa pozzo con asfalto o cemento e sigillare fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm);

Art. 3 - COMUNICAZIONI

3.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAE – S.A.C. di Modena - Unità Demanio Acque, e/o tramite posta, o via e-mail/PEC (aoomo@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 10 giorni, la data di inizio dei lavori di perforazione;

3.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questo Servizio S.A.C. di ARPAE la relazione di fine lavori contenente:

- a) asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione;
- b) caratteristiche dei lavori eseguiti;
- c) esatta ubicazione del manufatto su planimetria catastale;
- d) diametro e profondità del pozzo, tecnica utilizzata per la perforazione;
- e) caratteristiche delle infrastrutture di captazione;
- f) caratteristiche costruttive dell'avampozzo e del contatore volumetrico prescritto;
- g) la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e dello spessore dei litotipi (documento a firma di Tecnico abilitato iscritto all'ordine dei Geologi);
- h) la scheda pozzo, secondo il modello fornito da codesta Agenzia;
- i) report sull'avvenuto tombamento del pozzo esistente secondo le modalità stabilite al precedente art.

2.15;

► **Allegata alla relazione di fine lavori dovrà inoltre pervenire significativa ed esauriente documentazione fotografica delle operazioni di realizzazione del pozzo in progetto e del tombamento del pozzo esistente.**

3.3 La perforazione, in quanto spinta a profondità maggiore di 30 m dovrà altresì rispettare gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, consistenti, in sintesi, nella comunicazione di avvio dei lavori di perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio ed all'invio allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, di una relazione sui risultati della ricerca geognostica, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

<https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/istruzioni-per-linvio>

Art. 4 – TERMINI

4.1 La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

4.2 Essa potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di criticità idraulica, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione concedente.

5.3 Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.4 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte del Servizio concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.5 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI-DINIEGO-DECADENZA

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni e al ripristino dello stato originario dei luoghi.

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti le caratteristiche tecniche delle opere contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza.

Art. 7 - RICORSI

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.lgs. n. 104/2010, art. 33 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

Per la Dirigente Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena

Dr.ssa Valentina Beltrame

La Dirigente

Dr.ssa Anna Maria Manzieri

originale firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.